

N. ~~2150/2015~~ R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

<i>dott. Silvia Corinaldesi</i>	<i>Presidente rel. ed est.</i>
<i>dott. Alessandro Di Tano</i>	<i>Giudice</i>
<i>dott. Lara Seccacini</i>	<i>Giudice</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 3172/2017 R.G. promossa da:

~~CONGREGAZIONE DI SAN PIETRO~~ ~~PIERINIS II 15/01/1997~~, elettivamente domiciliato presso il difensore, rappresentato e difeso dall'avv. CHIUCCHI TECLA per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

contro

~~_____~~, elettivamente domiciliata in ~~_____~~
~~_____~~, rappresentata e difesa dall'avv. SBORZACCHI
STEFANO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore *pro tempore*

INTERVENUTA

CONCLUSION:

Per il ricorrente: come da foglio di pc depositato il 19.10.2020 [*"Voglia l'Ecc.mo Tribunale, accogliere il ricorso proposto dal signor ~~Giuseppe Di Biase~~ nei confronti della signora Dauti Eljona*



e, per l'effetto, rigettata la domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito in quanto infondata in fatto e diritto, rigettata altresì la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della signora [REDACTED] perché infondata in fatto e diritto, e rigettata infine la domanda riconvenzionale in ordine alla richiesta della signora [REDACTED] di riconoscimento della proprietà comune dei beni così come dalla stessa indicati nella memoria di costituzione ex art. 709 c.p.c. e di condanna alla corresponsione dei beni stessi o delle relative somme, essendo tale domanda inammissibile nel giudizio di separazione e, comunque, infondata in fatto e diritto, disporre che: 1) la casa coniugale di proprietà del signor [REDACTED] della di lui madre e del fratello, rimarrà allo stesso assegnata essendosi la signora [REDACTED] trasferita a vivere insieme al figlio nella città di Rimini; 2) i coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno ognuno al proprio mantenimento; 3) il figlio minore Marco verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre nella città di Rimini, e con il diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con la madre stessa, tenuto conto delle esigenze di quest'ultima e di quelle del bambino. Inoltre, in ottemperanza all'accordo raggiunto tra i coniugi in data 10.05.2018 e depositato in atti, in ordine alla disciplina di visita del padre, stante la distanza tra la città di Fabriano e quella di Rimini dove il bambino vive con la madre, e al fine di evitarne continui spostamenti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Marco, ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita del figlio dalla scuola, sino alla domenica pomeriggio quando il bambino verrà riaccompagnato presso l'abitazione della madre. Qualora il padre per qualsiasi motivo lavorativo o di salute o altro, non fosse nella condizione di potersi recare a Rimini per prendere il figlio o per riaccompagnarlo, la madre porterà il bambino a Fabriano e tornerà a riprenderlo, salvo diverso accordo tra le parti. Il figlio trascorrerà con il padre le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al giorno 31 dicembre e dal giorno 1 gennaio al giorno 6 gennaio alternativamente negli anni, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze pasquali il figlio trascorrerà con il padre un periodo continuativo di tre giorni secondo il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive, ovverosia per i mesi di luglio ed agosto il padre terrà con sé il figlio per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e per quindici giorni complessivi consecutivi nel mese di agosto. E' fatta salva ogni altra decisione che le parti di volta in volta potranno assumere nell'interesse del bambino. 4) il signor [REDACTED] verserà per il mantenimento del figlio la somma di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, le spese scolastiche, le spese per i viaggi di istruzione, la spesa per la mensa scolastica, per i libri di testo e per le attività sportive, e



comunque, per tutte le altre spese straordinarie così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ancona.”]

Per la resistente: come da foglio di pc depositato il 24.10.2020 [*Preliminarmente: previa modifica e/o revoca dell'ordinanza datata 22.06.2020, insiste per l'ammissione della consulenza tecnica d'Ufficio (...).* Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis: 1. disporre l'affidamento condiviso del figlio Marco con collocazione prevalente presso la madre, nella residenza di Rimini, con le modalità di frequentazione del minore quali: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Marco ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio, prelevandolo dall'uscita della scuola, sino alla domenica pomeriggio quando il minore verrà riaccompagnato presso l'abitazione della madre. 2. modificare il provvedimento temporaneo ed urgente assunto dal Presidente del Tribunale con riferimento alla entità dell'assegno alimentare a favore del minore [REDACTED] Marco, determinandolo in € 700,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a favore della Sig.ra [REDACTED], ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche, scolastiche, straordinarie in genere, così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ancona. In via riconvenzionale: 3. dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; 4. porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente quale contributo per il suo mantenimento un assegno mensile dell'importo di € 600,00, o quella maggiore o minore somma, laddove ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze della Sig.ra [REDACTED], da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., **nonché la somma di € 250,00 a titolo di contributo per le spese dovute alla locazione dell'immobile sito a Rimini, attuale residenza della Sig.ra [REDACTED] e del figlio Marco**¹; 5. accertare e dichiarare che i frutti e/o interessi maturati dai buoni fruttiferi postali cointestati al Sig. [REDACTED] quantomeno a far data dal matrimonio, sono di proprietà comune dei coniugi e, per l'effetto, dichiarare tenuto il Sig. [REDACTED] a corrispondere all'attrice i beni e/o le somme che saranno di risultanza all'esito dell'istruttoria. 6. accertare e dichiarare che i mezzi agricoli ed attrezzi di corredo che risulteranno acquistati in costanza di matrimonio sono di proprietà comune dei coniugi e, per l'effetto, dichiarare tenuto il Sig. [REDACTED] a corrispondere all'attrice i beni e/o le somme che saranno di risultanza all'esito dell'istruttoria”].

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 5.5.2017, il sig. [REDACTED] adiva questo Tribunale e, premesso:
- di avere contratto matrimonio civile in [REDACTED] in data 18.7.2010 con la sig.ra [REDACTED]

¹ Il paragrafo in grassetto è stato inserito in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo presente nelle conclusioni riportate nella prima memoria ex art. 183 c.p.e..



- che dall'unione è nato il figlio Marco, nato il 7.4.2011;
- che il rapporto matrimoniale è andato progressivamente deteriorandosi, venendo a mancare tra i coniugi ogni comunione e condivisione di vita;

chiedeva che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.

Si costituiva in giudizio la resistente e, non negando la crisi coniugale, non si opponeva alla separazione chiedendo in via riconvenzionale che la stessa fosse addebitata al marito, proponendo una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle visite al figlio minore e formulando ulteriori domande a contenuto patrimoniale.

2. Comparsi i coniugi davanti al Presidente del Tribunale in data 11.7.2017, il procedimento perveniva alla fase istruttoria, con la provvisoria assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre e l'onere a carico del padre di provvedere al mantenimento del figlio con un contributo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il ricorso veniva comunicato al P.M. ex art. 71 c.p.c., il quale interveniva nel giudizio.

In data 13.12.2017 era pronunciata sentenza parziale sullo *status* (pubblicata il 29.12.2017), quindi il procedimento proseguiva per la fase istruttoria. Nelle more, precisamente in data 1.2.2018, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la resistente dava atto che le parti, con scrittura privata in data 11.01.2018, avevano definito la questione relativa ai beni mobili registrati quali la vettura Fiat Panda targata [REDACTED] e la Citroen Jumper targata [REDACTED], procedendo alla ripartizione di detti beni, dovendosi pertanto, limitatamente alla proprietà di dette vetture, ritenere cessata la materia del contendere. Successivamente, i coniugi davano atto altresì – all'udienza del 10.5.2018 – di aver raggiunto un accordo relativamente al trasferimento della sig.ra [REDACTED] e del figlio minore Marco nella città di Rimini, individuando la scuola che il minore avrebbe frequentato e predisponendo la disciplina delle visite del padre.

Il processo era istruito con prove orali (esame di testimoni) e con la delega di accertamenti alla Guardia di Finanza, quindi, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, perveniva all'udienza del 28.10.2020 (celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 221 DL 34/2020 conv. in L. n. 77/2020), in cui le parti presentavano le rispettive conclusioni.

SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.

3. Va preliminarmente esaminata la richiesta, proveniente da parte resistente, di addebito della separazione al sig. [REDACTED]



3.1 Secondo la resistente, la crisi matrimoniale è da ricondursi a due circostanze “*inconfutabili*”: il tradimento da parte del marito durante il matrimonio (nel giugno 2013), da porsi in stretto nesso causale con l’inizio della crisi coniugale e il mancato sostegno materiale e spirituale da parte del [REDACTED] in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio stesso. La relazione extraconiugale in atto nel 2013, in particolare, non sarebbe stata l’unica (“*In sostanza, il [REDACTED] dopo appena qualche mese dalla data delle nozze (18.07.2010), ha iniziato a consumare tradimenti ai danni della moglie...*”) e dovrebbe risalire al 2011 (come asseritamente confermato dalle copie di “schermate” di conversazioni su Facebook tra “[REDACTED]” e “[REDACTED]” prodotte dalla resistente – doc. 8). Essa sarebbe stata scoperta dalla sig.ra [REDACTED] nella prima decade di giugno 2013 e sarebbe stata causa della discussione avvenuta il 17.6.2013, nel corso della quale il [REDACTED] avrebbe ammesso di avere in atto una relazione extraconiugale per poi aggredire la moglie, giungendo a morderle la mano destra e scaraventarla a terra, dopo essersi accorto che la stessa stava registrando la conversazione con il telefono cellulare (la resistente ha prodotto certificazione del Pronto Soccorso di Fabriano del 17.6.2013 attestante “*segno di morso alla mano destra, ecchimosi in regione occipitale, stato ansioso, non deficit neurologici*”).

In merito, la difesa del ricorrente ha recisamente negato la circostanza della/e relazione/i extraconiugale/i, contestando la produzione documentale di controparte relativa alle conversazioni sul social Facebook in quanto acquisita in maniera illegittima, senza il consenso dell’interessato e in violazione del suo diritto alla riservatezza. Ha altresì contestato la denuncia di mancato sostegno materiale e spirituale da parte sua in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

3.2 In ordine alla utilizzabilità e al valore probatorio dei messaggi scambiati sul social Facebook dal ricorrente con altro soggetto, si osserva quanto segue.

Nel nostro ordinamento, è punito chiunque violi la corrispondenza altrui, oggetto di specifica tutela costituzionale; ne consegue che è da considerarsi illecita la condotta di chi acceda, senza consenso, alla mail di un’altra persona, ai contenuti privati del suo account Facebook, oppure alle chat di whatsapp, potendo tali condotte integrare i reati di «accesso abusivo ad un sistema informatico» o di «violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza».

Nel processo civile, tuttavia, vige il principio della disponibilità delle prove e della valutazione delle stesse secondo il prudente apprezzamento del giudice (artt. 115 e 116 c.p.c.): non esiste una norma che vieti l’introduzione di prove illecitamente ottenute e l’ammissione delle prove stesse è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta quali possano essere quelle decisive a formare il suo convincimento.



Ciò premesso, deve rilevarsi che i messaggi scambiati tramite Facebook (o WhatsApp, Messenger, ecc.) sono qualificati come documenti informatici, e dunque, ai sensi della legge n.40 del 2008, vengono equiparati ai documenti tradizionali e sono soggetti alla disciplina dell'art. 2712 c.c. il quale prevede che *“le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”*. L'art. 2719 c.c. dispone invece che *“le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”*. La copia in formato cartaceo o su supporto digitale di un documento informatico costituisce pertanto una riproduzione meccanica equiparata ad una vera e propria fotocopia, e può essere considerata come prova solo se non viene contestata dalla controparte.

Trattandosi di comunicazioni e conversazioni private, è da ritenersi che debbano comunque essere osservate specifiche cautele e che l'utilizzabilità di tali mezzi di prova sia soggetta a una verifica rigorosa, per evitare abusi in una materia particolarmente delicata.

E' stato infatti precisato dalla Suprema Corte² (in fattispecie penale) che *“per quanto la registrazione di [tali] conversazioni [whatsapp], operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, [...], l'utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 - dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624): tanto perché occorre controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato”*.

Sulla stessa scia e relativamente al processo civile, il Tribunale di Milano³ ha puntualizzato che: *“In assenza della produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni, onere processuale rafforzato dalla contestazione e dal formale disconoscimento delle stesse, non è possibile verificare giudizialmente la corrispondenza della documentazione prodotta rispetto agli effettivi contenuti a mezzo di consulenza tecnica, né supplire attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di*

² Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 19 giugno 2017 (dep. 25 ottobre 2017), n. 49016.

³ Sez. lavoro, 24.10.2017.



parte inassolti". Sempre il Tribunale di Milano⁴ ha ribadito che sono *"prive di qualsiasi valore probatorio le conversazioni WhatsApp e Sms estratte dall'utenza telefonica e prodotte con trascrizioni su fogli Word"*.

Nel caso di specie, di fronte alla generica contestazione da parte del [REDACTED] sia della utilizzabilità del documento riportante i messaggi Facebook, sia della sussistenza della relazione extraconiugale, la resistente non solo non ha in alcun modo integrato i propri mezzi di prova (non ha offerto in produzione altri documenti, né ha chiesto prove orali sul punto, né ha chiesto l'esibizione del telefono cellulare o del pc del marito) ma nemmeno ha esplicitato come sia entrata in possesso del documento prodotto e da dove lo stesso provenga, sicché non possono ritenersi soddisfatti i requisiti comunque richiesti per dare ingresso a tale tipo di documento.

La parte si è limitata a rilevare che seppure il testo unico sulla privacy (D.L. 196/2003) preveda l'obbligo del preventivo consenso dell'interessato per la trattazione dei suoi dati personali, esso consente una deroga proprio quando questi ultimi debbano essere impiegati *"per far valere un diritto avanti all'autorità giudiziaria"*, tanto che la stessa Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3358) avrebbe affermato che la produzione in giudizio di documenti contenente dati personali è sempre consentita se necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza.

Sul punto, è appena il caso di osservare che la condotta violativa della privacy può ritenersi legittima solo se è assolutamente necessaria per evitare una decisione giurisdizionale ingiusta ovvero se è non è possibile difendersi altrimenti, e sono assolutamente eccezionali i casi in cui tale scusante può configurarsi (basti pensare che la legge permette al giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti, anche su istanza delle parti stesse, il che esclude che si renda necessaria l'intrusione del privato nella privacy altrui). Analogamente, l'accesso abusivo ad un sistema informatico (ad esempio, agli account mail o Facebook di un soggetto) è reato, e non è giustificato dal diritto di difendersi in giudizio dal momento che il diritto di difesa deve arrestarsi di fronte alla riservatezza altrui, e l'esigenza di difendersi in giudizio non può autorizzare l'intromissione nella sfera personale della controparte, né l'esercizio di poteri autoritativi riservati agli organi pubblicistici.

Non può pertanto farsi derivare la prova della violazione dei doveri coniugali da parte del ricorrente dal documento n. 8 di parte resistente.

3.3 Alle osservazioni sopra riportate deve peraltro aggiungersi quanto segue.

⁴ Sez. lavoro, 06.06.2017



Come è noto, *“...la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”* (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014 (Rv. 632263 - 01).

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte: *“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza...”* (Cass. ord. n. 3923/2018).

Ora, la resistente ha posto a fondamento della domanda di addebito il contenuto del doc. 8 (scambio di messaggi Facebook) e il referto di pronto soccorso del 17.6.2013. Tale referto, tuttavia, mentre appare idoneo a confermare il litigio tra i coniugi avvenuto in tale data (che lo stesso ricorrente non nega, aggiungendo di avere avuto a sua volta bisogno di rivolgersi ad una struttura sanitaria per ricevere cure – come attestato dal referto di Pronto Soccorso depositato in data 5.3.2018), nulla dice in ordine alla causa di tale litigio (che secondo la sig.ra **[REDACTED]** sarebbe da ricondurre alla scoperta del tradimento e al proprio tentativo di registrare la confessione del marito). Né in merito ha aggiunto alcunché la testimonianza della madre della resistente, sig.ra **[REDACTED]** (sentita all'udienza dell'11.9.2019), la quale ha riferito *“Ricordo che in una occasione, era fine maggio e mi pare due anni fa ma non ricordo la data, io ero a casa loro e mia figlia e suo marito hanno litigato a causa del cellulare perché lei lo voleva vedere e lui l'ha sbattuta per terra, l'ha spinta mettendole una mano sotto il collo, ma non ci sono state lesioni. Mi pare che mia figlia non è andata al pronto soccorso ma ha solo chiamata suo fratello...”* e alla domanda se in quella occasione la sig.ra **[REDACTED]** chiese al marito se la tradiva con un'altra donna, ha risposto: *“Non so rispondere perché litigavano parlando in italiano e non li capivo”*.

Al contrario, il teste **[REDACTED]** sentito all'udienza del 3.4.2019, ha risposto essere vero che suo fratello **[REDACTED]** nell'anno 2013 gli riferiva che era sua intenzione, così come quella della signora **[REDACTED]**, di volersi separare e che pertanto si erano rivolti ai rispettivi legali per avviare la pratica per la richiesta della separazione; che suo fratello e sua cognata decidevano invece, dopo alcuni mesi, di proseguire nella convivenza e di abbandonare il proposito di separarsi e che dopo questi fatti la convivenza tra i coniugi è proseguita e suo fratello e sua cognata hanno continuato a vivere insieme



come una famiglia, frequentando la sua casa e quella dei suoi genitori. Dunque, secondo il testimone, se vi è stata una crisi nel 2013 (che peraltro nemmeno lui ha saputo ricondurre a specifiche condotte di uno o dell'altro coniuge), essa è comunque rientrata e le parti hanno ripreso una pacifica convivenza fino all'inizio della causa di separazione.

Quanto sopra, unitamente alla circostanza per cui la separazione è stata chiesta solo nel maggio 2017 e su ricorso del [REDACTED] non avendo la [REDACTED] preso altre iniziative al riguardo nel periodo intermedio), non consente di ritenere provato che eventuali comportamenti del ricorrente contrari agli obblighi del matrimonio, quand'anche vi siano stati, siano eziologicamente connessi al verificarsi della intollerabilità della convivenza.

Del tutto generica, poi, è rimasta la allegazione di un mancato sostegno materiale e spirituale da parte del [REDACTED] in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, affermazione che non si è concretizzata nell'indicazione di condotte specifiche che potessero essere in qualsiasi modo dimostrate.

SULL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE.

4. In ordine all'affidamento del figlio minore Marco, la resistente ha concordato con la richiesta di affidamento condiviso del bambino con collocazione prevalente presso di lei, nonché le modalità di frequentazione del minore con il padre, così come indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti ed esibito all'udienza del 10.5.2018.

5. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio minore, come detto collocato prevalentemente presso la madre, deve osservarsi quanto segue.

Il ricorrente, nell'atto introduttivo ha proposto di contribuire al mantenimento del figlio (oggi dell'età di 10 anni) in misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La sig.ra [REDACTED] ha chiesto che il contributo del marito fosse di € 700,00 mensili e che il sig. [REDACTED] sia obbligato a farsi carico integralmente delle spese straordinarie.

5.1 Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

5.2 Nel caso di specie si deve tener conto del fatto che il figlio della coppia, Marco, è ancora piccolo (ha appena 10 anni) e le sue esigenze sono quelle, ancora modeste, di un bambino. Nulla poi è stato allegato e provato dalle parti in ordine al tenore di vita in costanza di matrimonio, sicché



deve ritenersi che questo fosse il normale tenore di una famiglia in cui i coniugi hanno entrambi un'occupazione con redditi non particolarmente elevati (lui arrotino, lei operaia), con la casa di proprietà e un'autovettura e un motociclo.

Atteso il collocamento prevalente del minore presso la madre e la minor presenza del bambino presso il padre, è da ritenersi senz'altro dovuto un contributo del padre al mantenimento del figlio, in favore della madre.

Quanto alle risorse economiche, il sig. [REDACTED] che svolge l'attività di arrotino (affilatore di coltelli) ha depositato dichiarazioni fiscali dalle quali si evince un reddito imponibile di € 16.660 nel 2015, € 3.867 nel 2017, € 24.217 nel 2018. Su richiesta espressa di controparte, le sue capacità patrimoniali e reddituali sono state oggetto di approfondimento da parte della Guardia di Finanza, che ha dato atto della titolarità di una carta di credito scaduta nel luglio 2013 nonché di una carta Postepay, di un conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo, di una carta di debito appoggiata sul predetto conto, di un altro conto presso la Cassa di Risparmio di Fermo e di una serie di buoni postali fruttiferi, intestati allo stesso [REDACTED] ed ai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (suoi genitori). Egli è proprietario dell'immobile in Fabriano in cui era stabilita la casa coniugale, nonché di una Toyota del 2005, di un motociclo del 2002 e di un autocarro immatricolato nel 2018.

La sig.ra [REDACTED] dopo aver lavorato come dipendente della società [REDACTED], una volta trasferitasi a Rimini ha lavorato presso la Caffetteria gelateria [REDACTED] come operaia e da ultimo risulta occupata come aiuto cuoca presso una casa per anziani con un contratto a tempo determinato. Ha dichiarato nel 2016 un reddito imponibile di € 17.500 circa (netto € 15.400), € 17.500 nel 2017, € 11.490 nel 2018.

Nel complesso, sebbene le risorse patrimoniali e reddituali della resistente siano inferiori a quelle del marito, non può ritenersi che il sig. [REDACTED] tragga dalla propria attività o dal proprio patrimonio mobiliare o immobiliare redditi sensibilmente maggiori di quelli dichiarati. E invero: - l'unico immobile posseduto è la casa familiare, in cui tuttora vive; - nulla è stato accertato in ordine ai due terreni per cui ha stipulato contratti di affitto di fondo rustico (uno dei quali, peraltro, di proprietà di suo padre); - i conti correnti (verosimilmente uno personale e uno riferibile all'attività lavorativa) hanno saldi costantemente di importo modesto; - l'unico dato patrimoniale di una certa consistenza è quello riferito ai buoni postali fruttiferi, alcuni dei quali - 10 - recentemente rinnovati, del valore di € 150-180.000 complessivi; detti buoni sono tuttavia intestati al ricorrente ed ai suoi genitori e dunque ciascuno degli intestatari può essere ritenuto titolare di una quota non superiore ad un terzo (e ciò anche a non voler prestar fede a quanto allegato dal ricorrente e



confermato da suo fratello nella testimonianza resa, ovvero che l'intestazione al [REDACTED] RG n. [REDACTED] è solo nominativa e fittizia, trattandosi di investimenti di titolarità esclusiva dei suoi genitori). Deve ritenersi, in ogni caso, che si tratti di risparmi personali e familiari, che non appaiono idonei a dimostrare una capacità patrimoniale particolarmente elevata. Né la verifica tributaria ha consentito di accertare proventi occultati al fisco (che peraltro, attesa la tipologia di attività concretamente svolta, non potrebbero essere presenti in misura significativa).

5.2 In considerazione di quanto sopra, e soprattutto del fatto che il ricorrente dispone di un reddito stabile, di risparmi accantonati e di verosimili ulteriori entrate dalla attività agricola e vive nell'immobile di proprietà, mentre la resistente ha un lavoro precario con uno stipendio sensibilmente inferiore e deve sostenere gli oneri del contratto di locazione, si ritiene equo che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio in misura di € 400,00 mensili, dovendo restare a carico di entrambi i coniugi in eguale misura l'onere relativo alle spese straordinarie (anche in considerazione del fatto che le parti hanno concordato di recente di suddividere a metà le spese per la scuola privata frequentata dal figlio a Rimini), per tali dovendosi intendere quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale.

L'importo mensile sopra stabilito dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese nelle mani della resistente e andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.

SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.

6. L'avvenuto trasferimento in altra città della sig.ra [REDACTED], inizialmente assegnataria della casa coniugale, esime il Collegio dal pronunciarsi sulla stessa, la cui destinazione seguirà pertanto la disciplina del diritto dominicale.

SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE.

7. Va sul punto premesso che *"la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio"* (Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).

Nel caso di specie, tuttavia, l'istruttoria – sul punto del tutto scarna – non ha evidenziato una situazione di particolare benessere economico della famiglia in costanza di matrimonio, mentre è



dimostrato che entrambi i coniugi abbiano adeguata capacità reddituale e un'età (53 anni lui, 46 anni lei) e una condizione personale che consentono ad entrambi di trarre sostentamento dall'attività lavorativa, sicché non può dirsi sussistente un rilevante squilibrio patrimoniale tra le parti, tenuto conto che le disponibilità economiche del [REDACTED] in parte derivanti dalla propria famiglia di origine, paiono più che altro (come detto) frutto dei risparmi personali.

In definitiva, la resistente risulta dotata di capacità lavorativa e di adeguati redditi propri, tanto da essere economicamente autosufficiente e non avere diritto ad ulteriori contributi ⁵.

8. E' poi inammissibile la domanda relativa al contributo da porre a carico del ricorrente per le spese di locazione dell'immobile di Rimini dove la stessa risiede con il figlio Marco, domanda non formulata in sede di costituzione né di memoria integrativa o di memoria ex art. 183 c.p.c. ma solo in sede di precisazione delle conclusioni, e dunque tardiva.

Deve osservarsi, d'altra parte, che la sig.ra [REDACTED] ha preso in autonomia la decisione di trasferirsi (rinunciando alla casa coniugale che le era stata assegnata), consapevole di non essere beneficiaria, al momento, di un assegno di mantenimento per sé.

LE ULTERIORI DOMANDE INTRODOTTE IN VIA RICONVENZIONALE (DIVISIONE DEI BENI MOBILI)

9. La resistente ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della proprietà comune dei coniugi dei frutti e/o interessi maturati dai buoni fruttiferi postali cointestati al Sig. [REDACTED] quantomeno a far data dal matrimonio, nonché dei mezzi agricoli ed attrezzi di corredo acquistati in costanza di matrimonio, e la dichiarazione che il ricorrente deve ritenersi tenuto a corrispondere alla moglie i beni e/o le somme che saranno di risultanza all'esito dell'istruttoria.

Tali domande sono inammissibili nel presente giudizio.

Infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), restando esclusa la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Di conseguenza, non è consentita la proposizione, nell'ambito dell'azione di separazione e divorzio, di domande non legate dal vincolo di connessione forte, autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio (Cfr. Cass., n. 6660/2001; n. 20638/2004; n.11828/2009; n.18870/2).

⁵ V., sul punto Cass. Civ. Sez. 6 - I, Ordinanza n. 5817 del 09/03/2018 (Rv. 647896 - 01) "In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei niedesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche".



LE SPESE DI LITE.

10. Quanto alle spese del giudizio, in considerazione della soccombenza della resistente in ordine alla domanda di addebito, alla domanda di assegno di mantenimento per sé con contributo per gli oneri di locazione e alla domanda di divisione dei beni ricadenti nella comunione legale, e tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alla casa coniugale e al regime di incontri e visite del padre con il figlio minore, le stesse – da liquidarsi in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge – vanno poste per due terzi a carico della resistente, compensandosi tra le parti per il restante terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, tenuto conto della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 13-29.12.2017 che ha dichiarato la separazione tra [REDACTED] e [REDACTED], i quali hanno contratto matrimonio in [REDACTED] il 18/07/2010,

rigettata e disattesa ogni diversa istanza,
così decide:

DISPONE che la separazione sia regolata dalle seguenti condizioni:

- il figlio minore Marco è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; le modalità di frequentazione del minore con il padre saranno quelle indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti ed esibito all'udienza del 10.5.2018 (depositato in data 11.5.2018 nel fascicolo telematico), come riprodotte al punto 3) delle conclusioni di parte ricorrente;
- il sig. [REDACTED] contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, nelle mani della sig.ra [REDACTED], della somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.

CONDANNA la resistente sig.ra [REDACTED] a rifondere al ricorrente in misura di due terzi le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;

DICHIARA compensate tra le parti le spese di giudizio per la restante quota.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01/12/2021

Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi



